



PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 REGIONE SICILIANA



**SVILUPPO
RURALE
SICILIA**
2023 • 2027

Procedura scritta n. 1/2026

Chiusura

Tabella riepilogativa modifiche testuali non strategiche
Notifica 9 del Piano Strategico della PAC 2023-2027

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Le modifiche non strategiche sono quelle che **NON** rientrano nel nuovo articolo 119.2 del Reg. (UE) 2021/2115, modificato con il Regolamento (UE) 2025/2649 del 19 dicembre 2025, ossia che **NON** sono:

- Strategic amendments introducing new interventions or deleting interventions from the CAP Strategic Plans;
- Strategic amendments that lead to changes of milestones or targets under the result indicators which are marked with ‘PR’ in Annex I of Regulation (EU) 2021/2115;
- Strategic amendments related to Article 17(5), Article 88(7), Articles 92 to 98 or Article 103(1),(5) and (6) of Regulation (EU) 2021/2115;
- Strategic amendments of the target and financial plans in the CAP Strategic Plan referred to in Article 112, including amendments to the contribution from EAFRD to InvestEU referred to in Article 81, amendments to the EAFRD total contribution to each type of intervention for the entire period covered by the CAP Strategic Plan or amendments related to the EAFRD contribution rates referred to in Article 91 of Regulation (EU) 2021/2115.

CUI 1SIC/A14	Regione/Pa	Sicilia				
	Scheda Intervento	SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità				
	Titolo della modifica NON Strategica	Sicilia – CUI-1SIC/A14- SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità – modifica durata degli impegni				
	Data di entrata in vigore	Il giorno della notifica in SFC				
	Riguardano Bcaa?	NON applicabile				
	Oggetto ed allocazione (capitolo 5)	Sez. 5 Condizioni di ammissibilità				
	Testo PSP (comprendente sia aggiunte IN GIALLO che eliminazioni IN GIALLO BARRATO.)	Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa la durata degli impegni				
		Regioni / Province Autonome	Durata Impegni 1-5 anni	Motivazione		
	Sicilia	da 1 a 5 anni				
CUI 2SIC/A14	Descrizione	La modifica riguarda la definizione della durata degli impegni dell’intervento SRA14 – ACA14 “Allevatori custodi dell’agrobiodiversità” per la Regione Sicilia, prevedendo una durata flessibile da 1 a 5 anni, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 70 del Regolamento (UE) 2021/2115 e con le specificità territoriali e strutturali del comparto zootecnico regionale.				
	Motivazione	La previsione di una durata degli impegni da 1 a 5 anni risponde all’esigenza di garantire maggiore flessibilità attuativa dell’Intervento, tenendo conto dell’eterogeneità delle aziende zootecniche siciliane, spesso caratterizzate da piccole dimensioni, elevata variabilità produttiva e condizioni economiche e ambientali differenziate. La scelta consente, inoltre, di favorire una più ampia adesione all’Intervento, assicurando al contempo la continuità delle azioni di tutela delle razze autoctone a rischio di estinzione o erosione genetica.				
	Motivazione sugli effetti della modifica in particolare che effetti ha nei confronti degli agricoltori e nei confronti degli altri beneficiari.	La modifica produce effetti positivi per gli allevatori, in quanto consente di modulare la durata degli impegni in funzione delle capacità organizzative ed economiche aziendali.				
	Motivazione “outside the scope of 119.2”	La modifica proposta esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 119, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/2115, in quanto non introduce né elimina interventi, né comporta variazioni agli obiettivi specifici, alla dotazione finanziaria, agli indicatori di risultato, ai target intermedi o finali del Piano Strategico. La modifica si limita a una rimodulazione attuativa della durata degli impegni dell’intervento SRA14 per la Regione Sicilia, già prevista dal quadro regolamentare, senza incidere sulla strategia complessiva del Piano né sulla sua coerenza, efficacia o misurabilità.				
CUI 2SIC/A14	Regione/Pa	Sicilia				
	Scheda Intervento	SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità				
	Titolo della modifica NON Strategica	Sicilia – CUI-2SIC/A14- SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità – inserimento nuova razza				
	Data di entrata in vigore	Il giorno della notifica in SFC				
	Riguardano Bcaa?	NON applicabile				
	Oggetto ed allocazione (capitolo 5)	Sez. 5 Condizioni di ammissibilità				
	Testo PSP (comprendente sia aggiunte IN GIALLO che eliminazioni IN GIALLO BARRATO.)	Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa gli altri criteri di ammissibilità				
		Regione/PPAA	C03 iscrizione della razza/popolazione	C04: razze ammissibili	Soglia minima (in UBA)	Altri criteri di ammissibilità dei beneficiari /Altri criteri di ammissibilità
	Sicilia	Libro Genealogico e/o Registro Anagrafico di Razza	Bovini (Modicana compresa la Siciliana,	2UBA		

		<div><div></div><div></div><div>Cinisara); Ovini (Barbaresca siciliana,Noticiana); Caprini (Girgentana, Argentata dell'Etna, Messinese); Suino nero siciliano; Equini (Cavallo Sanfratellano, Purosangue orientale, Cavallo Siciliano); Asino Ragusano; Asino Pantesco</div></div>
	Descrizione	Inserimento del Cavallo Siciliano quale razza a sostegno per allevatori custodi dell’agrobiodiversità
	Motivazione	Approvazione del nuovo standard di razza del “Cavallo Siciliano” D.M. n. 0151096 del 02.04.2024
	Motivazione sugli effetti della modifica in particolare che effetti ha nei confronti degli agricoltori e nei confronti degli altri beneficiari.	L’inserimento del Cavallo Siciliano tra le razze ammissibili dell’intervento SRA14 amplia i potenziali beneficiari e rafforza la tutela dell’agrobiodiversità; per gli allevatori consente l’accesso al sostegno per il mantenimento della razza, mentre per il territorio/altri beneficiari favorisce la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche locali, senza modifiche a impegni e premi dell’Intervento.
	Motivazione “outside the scope of 119.2”	La modifica è fuori dall’ambito dell’art. 119(2) del Reg. (UE) 2021/2115 perché non introduce né elimina interventi e non modifica obiettivi, impegni, premi o dotazione finanziaria: si limita ad un aggiornamento tecnico dell’Elenco delle razze ammissibili (inserimento del Cavallo Siciliano) ed è neutra rispetto a indicatori e target del PSP.
CUI 3SIC/G01	Regione/Pa	Sicilia
	Scheda Intervento	SRG01- sostegno gruppi operativi PEI AGRI
	Titolo della modifica NON Strategica	Sicilia – CUI-3SIC/G01-SRG01- sostegno gruppi operativi PEI AGRI – inserimento specifica aiuto di stato
	Data di entrata in vigore	Il giorno della notifica in SFC
	Riguardano Bcaa?	NON applicabile
	Oggetto ed allocazione (capitolo 8)	Sez. 8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato
	Testo PSP (comprendente sia aggiunte IN GIALLO che eliminazioni IN GIALLO BARRATO.)	Regione Sicilia: Reg. (UE) n. 2022/2472, Art. 40 “Aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI”
	Descrizione	Inserimento specificità regionale in materia di aiuti di Stato
	Motivazione	Applicazione dell’art. 40 Reg. (UE) n. 2022/2472. Nessun PLUA connesso.
	Motivazione sugli effetti della modifica in particolare che effetti ha nei confronti degli agricoltori e nei confronti degli altri beneficiari.	L’introduzione del riferimento al Reg. (UE) 2022/2472, art. 40 rafforza la base giuridica per l’erogazione di aiuti di importo limitato alle imprese beneficiarie dei progetti dei Gruppi Operativi PEI, garantendo maggiore certezza e semplificazione nell’attuazione; l’effetto atteso è un incremento della partecipazione e del trasferimento di innovazione, con benefici diretti per gli agricoltori (adozione di soluzioni e riduzione dei costi/rischi iniziali) e per gli altri beneficiari (PMI/filiera) in termini di cooperazione e diffusione dei risultati.
	Motivazione “outside the scope of 119.2”	Tale modifica NON introduce o elimina interventi ed è neutra rispetto alla valutazione afferente al calcolo degli indicatori, dei target intermedi e finali e per la stima degli stessi e NON incide sulle valutazioni di strategicità di cui all’articolo 119.2 in quanto trattasi di un aggiornamento/integrazione meramente formale e di chiarimento del riferimento normativo (base giuridica sugli aiuti di Stato), senza effetti sostanziali sull’impianto dell’Intervento, sui beneficiari e sugli obiettivi del PSP.